## **STATUTI**

della

## FONDAZIONE AIUTO ALLA GIOVENTÙ DI BRIONE SOPRA MINUSIO

con sede in

## **Brione sopra Minusio**

#### A. DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Denominazione

È costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 e ss. CCS con denominazione Fondazione aiuto alla gioventù di Brione sopra Minusio.

### Art. 2 - Sede

La fondazione ha la propria sede in **Brione sopra Minusio**.

## Art. 3 - Scopo

La Fondazione ha per scopo il sostegno finanziario di attività para-scolastiche che abbiano fini educativi e pedagogici. I beneficiari devono essere bambini e ragazzi fino alla fine dell'obbligo scolastico e residenti a Brione s/Minusio.

### Art. 4 - Pubblica utilità

La Fondazione è dichiarata di pubblica utilità e non persegue scopi lucrativi.

### Art. 5 – Patrimonio iniziale, finanziamento

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal bilancio patrimoniale che appare nel conto consuntivo 2008 dell'asilo infantile di Brione sopra Minusio. Detto patrimonio iniziale è composto da due conti correnti postali, da un libretto di risparmio, da una quota sociale presso la BR di Minusio e da un terreno patrimoniale, per un valore complessivo di Fr. 305'565.50 (stato al 31.10.2008). Lo stato patrimoniale sarà aggiornato prima dello scioglimento dell'Asilo infantile. Il patrimonio non potrà, di regola, essere utilizzato per il conseguimento dello scopo, eccetto il suo reddito (interessi attivi).

In casi eccezionali si può attingere al capitale nella misura massima del 3% annuo.

Se nel corso di un anno non fossero elargiti aiuti, l'importo disponibile quell'anno potrà essere utilizzato negli anni successivi.

Il patrimonio della fondazione potrà essere incrementato con donazioni, legati, altre disposizioni testamentarie, mediante capitalizzazione dei redditi derivanti dal patrimonio, da altre rogazioni di chiunque voglia contribuire al conseguimento dello scopo che la Fondazione persegue.

#### Art. 6 – Contabilità

La Fondazione tiene regolare contabilità. La contabilità è da chiudere al 31 dicembre di ogni anno, la prima volta in data 31.12.2009.

#### **B. ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE**

#### Art. 7 – Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono i seguenti:

- il Consiglio di Fondazione;
- l'Organo di revisione.

I membri degli organi della Fondazione non possono essere retribuiti, riservato il rimborso delle spese effettivamente sopportate dagli interessati nello svolgimento delle mansioni direttamente connesse con lo scopo della Fondazione.

## Art. 8 – Consiglio di Fondazione, istituzione

Il Consiglio di Fondazione è composto da 5 membri che risiedono a Brione s/Minusio.

Essi vengono nominati dal Consiglio comunale proporzionalmente ai gruppi politici.

I membri del Consiglio di Fondazione restano in carica per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di tre periodi di quattro anni ciascuno.

Primi membri del Consiglio di Fondazione, sino alle seguenti votazioni comunali, restano gli attuali membri della Direzione Asilo Infantile.

Il Consiglio di Fondazione provvede alla nomina, tra i suoi membri, del presidente, del vice-presidente e del Segretario-cassiere.

#### Art. 9 - Nomina

La nomina del Consiglio di Fondazione avviene entro sei mesi dal rinnovo dei poteri comunali.

## Art. 10 – Riunioni e convocazioni, deliberazioni

Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del suo Presidente.

Può inoltre essere convocato su domanda di almeno 3 dei suoi membri.

La convocazione deve avvenire almeno 7 giorni prima della riunione e deve menzionare l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Fondazione non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Delle discussioni e risoluzioni del Consiglio di Fondazione dev'essere steso un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Cassiere. Il verbale sarà archiviato nella Cancelleria comunale.

# Art. 11 – Attribuzioni

Il Consiglio di Fondazione è l'organo cui compete la gestione corrente, l'amministrazione e la rappresentanza della Fondazione.

Decide autonomamente in merito alle elargizioni da effettuare con i mezzi a tale scopo messi a disposizione.

Il Consiglio di Fondazione nomina altresì l'Ufficio di revisione, approva i conti annuali, ha la facoltà di proporre all'Autorità cantonale e competente eventuali modifiche dello statuto, le quali devono essere ratificate dal Consiglio comunale.

## Art. 12 - Organo di revisione

Il Consiglio di Fondazione nomina un revisore, il quale è incaricato di esaminare e controllare:

- il conto preventivo e consuntivo del fondo;
- i bilanci patrimoniali e l'esistenza del patrimonio;
- l'esattezza dei conteggi, nonché la documentazione contabile.

L'organo di revisione è tenuto a controllare ogni anno il conto economico del bilancio della Fondazione.

L'organo di revisione è tenuto a verificare che l'operato del Consiglio di Fondazione sia conforme alle disposizioni di Legge (di diritto privato e di diritto pubblico) applicabili, alle tavole di Fondazione ed ai regolamenti emanati dal Consiglio di Fondazione.

Egli é altresì tenuto a stilare, a destinazione del Consiglio, un rapporto scritto e dettagliato sulla situazione finanziaria della Fondazione, ogni qualvolta ciò si ritenesse necessario.

#### C. DISPOSIZIONE DIVERSE

#### Art. 13 – Diritto di firma

La Fondazione è rappresentata verso terzi dalla firma collettiva a due delle persone autorizzate, ossia dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario-Cassiere.

#### Art. 14 – Contabilità

L'esercizio contabile della Fondazione corrisponde all'anno civile ed è gestito internamente.

# Art. 15 – Scioglimento

La Fondazione può essere sciolta se lo scopo è divenuto irrealizzabile a tempo indeterminato.

A tale scopo è necessario il consenso dell'Autorità di vigilanza.

In caso di scioglimento della Fondazione la sostanza relitta sarà destinata ad Istituzioni o Enti che perseguono finalità affini a quelle menzionate all'art. 3 delle presenti tavole di Fondazione.

Rimangono riservate le norme di legge applicabili.

Locarno, 23 marzo 2009